

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Legge-quadro per l'artigianato (1549);	
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);	
LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783);	
BRINI ed altri: Principi fondamentali in materia di artigianato (1246);	
CORTI ed altri: Legge-quadro dell'artigianato (1673);	
LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676)	525
PRESIDENTE	525, 534
BRINI	529
CITARISTI	532, 534
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	527
OLIVI	529
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	528
ROBALDO	534
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE	528
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	534

La seduta comincia alle 15,15.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge-quadro per l'artigianato (1549) e delle proposte di legge: Pavone ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456); Laforgia ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783); Brini ed altri: Principi fondamentali in materia di artigianato (1246); Corti ed altri: Legge-quadro dell'artigianato (1673); Labriola ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Legge-quadro per l'artigianato » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Laforgia ed altri: « Legge-qua-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

dro per l'artigianato»; Brini ed altri: « Principi fondamentali in materia di artigianato »; Corti ed altri: « Legge-quadro dell'artigianato »; Labriola ed altri: « Legge-quadro dell'impresa artigiana ».

Proseguiamo nella discussione degli articoli. Ricordo che l'articolo 1 è stato accantonato e gli articoli 8, 10 e 11 sono stati approvati in linea di principio, mentre tutti gli altri sono stati approvati in via definitiva.

Do nuovamente lettura dell'articolo primo, accantonato nella seduta del 24 novembre:

ART. 1.

(Potestà delle Regioni).

« In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le regioni a statuto ordinario e speciale, e le province autonome non possono introdurre nel proprio territorio limitazioni o restrizioni all'esercizio di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini provenienti da altre regioni o di stranieri residenti.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale le regioni dispongono interventi diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica e professionale ed all'associazionismo economico ».

Ricordo che la Commissione aveva approvato in linea di principio un emendamento soppressivo del secondo comma.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 8 approvato in linea di principio nella seduta del 24 novembre:

ART. 8.

(Formazione professionale, bottega scuola e maestro artigiano).

« Le Regioni predispongono, nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti, favorendo i rapporti tra istituzioni scolastiche ed imprese artigiane nonché le iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

Ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, le Regioni possono riconoscere, su proposta della Commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio e sentita la Commissione regionale dell'artigianato:

1) la qualifica di bottega scuola, per un periodo da stabilire con convenzione, all'impresa iscritta nell'albo di cui al precedente articolo 5, diretta dal titolare ovvero da un socio, in caso di forma societaria, in possesso della qualifica di maestro artigiano e adeguatamente attrezzata, per tutto il periodo convenuto, dal lato tecnico, didattico ed ambientale;

2) il titolo di maestro artigiano, valevole sull'intero territorio nazionale, ai titolari o soci di imprese artigiane che, in possesso della qualificazione professionale prevista dal precedente articolo 2, nonché di un adeguato grado di capacità tecnico-professionale, dirigano da almeno 10 anni una impresa artigiana iscritta all'Albo di cui all'articolo 5, ed abbiano dimostrato una specifica attitudine all'insegnamento, desumibile dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Spettano alle Regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività formativa artigiana delle botteghe scuola, alle quali

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le imprese che realizzano corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

La qualifica di bottega-scuola ed il titolo di maestro artigiano sono annotati nell'Albo di cui al precedente articolo 5.

La sanzione di cui al precedente articolo 5 è inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualificazione di maestro artigiano o di bottega scuola ».

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 10 approvato in linea di principio nella seduta del 24 novembre:

ART. 10.

(*Commissione provinciale dell'artigianato*).

« La Commissione provinciale dell'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione non inferiori a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane, ovvero da legali rappresentanti delle stesse, se costituite in forma societaria, iscritte nell'Albo di cui al precedente articolo 5, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali rappresentanti sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali aderenti ad organizzazioni sindacali artigiane a struttura nazionale ed operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) un terzo da membri nominati dalla regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti in provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta

regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio Presidente e vice Presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale ».

LAFORGIA, *Relatore*. Faccio presente l'opportunità di sostituire al secondo comma la parola: « nominata » con l'altra: « costituita ».

PRESIDENTE. Vi provvederemo in sede di coordinamento.

Pongo in votazione in via definitiva l'articolo 10.

(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 11 approvato in linea di principio nella seduta del 24 novembre:

ART. 11.

(*Commissioni regionali dell'artigianato*).

« La Commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale ».

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*E approvato*).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Gli onorevoli Tesini Aristide, Sangalli e Grassucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

premessi che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del testo unificato delle proposte di legge quadro sull'artigianato estende ai consorzi e alle società consortili, iscritti nella separata sezione dell'Albo, le agevolazioni previste per le imprese artigiane;

rilevato che la generica formulazione delle disposizioni in esame si presta ad interpretazioni non univoche e tali, comunque, da ingenerare il dubbio che ai consorzi e alle società consortili si sia voluto estendere il principio dell'esonero dalla sfera di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevista a favore delle imprese artigiane per la vendita dei propri prodotti sul luogo di produzione;

considerato che siffatta interpretazione contrasterebbe con i principi costituzionali sulla parità di trattamento dei cittadini;

rilevato, inoltre, che tale eventualità creerebbe un grave contrasto con il principio della programmazione della rete di vendita di cui alla legge n. 426 del 1971 e che conseguentemente pregiudicherebbe le iniziative di riforma del settore commerciale sollecitate da diversi partiti le cui proposte sono già all'attenzione delle competenti commissioni;

considerato infine che la deroga prevista dall'articolo 5, sesto comma, a favore delle imprese artigiane trova la sua *ratio* nella duplice circostanza che si tratti di prodotti propri dell'artigianato e che la vendita sia effettuata sul luogo di produzione, come già disposto dalla legge n. 860 del 1956

impegna il Governo

perché la norma di cui al citato articolo 5, sesto comma, non sia estesa, in forza del rinvio operato dal secondo comma dell'articolo 6, ai consorzi e alle so-

cietà consortili che intendono effettuare la vendita al pubblico dei prodotti delle imprese associate, che restano pertanto soggetti alla legge 11 giugno 1971, n. 426. (0/1549/12/1)

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

TESINI ARISTIDE. No.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo parrebbe che ci avviamo verso la conclusione dell'*iter* di questa legge quadro sull'artigianato. Ho usato volutamente il condizionale perché permangono a mio avviso, alcuni dubbi circa l'accettazione da parte della Commissione di quelle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla I Commissione affari costituzionali (segnatamente sull'articolo 2 e sulle connessioni con gli altri articoli e quindi sull'intera impalcatura di tutta la legge).

Il mio auspicio è che, dovendo il provvedimento, una volta approvato dalla nostra Commissione andare al Senato per la definitiva approvazione, in quel ramo esso possa essere modificato e privato di quegli inconvenienti, storture ed incongruenze che si riscontrano nell'attuale testo.

Ciò detto, va rilevato che il provvedimento, rispetto alla sua stesura originaria predisposta dal Comitato ristretto, è stato alquanto migliorato anche se permangono fondati dubbi in merito alla qualificazione professionale sui cui requisiti e conseguenze, come ho già detto, la I Commissione affari costituzionali, aveva fatto delle osservazioni.

Rimane il fatto importante che l'artigianato italiano aveva bisogno di una leg-

ge diversa, una legge che fosse effettivamente ed autenticamente una legge-quadro, cioè una legge che stabilisse il quadro entro il quale le regioni dovessero legiferare nelle materie di propria competenza (e tra di esse certamente vi è l'artigianato).

Si è voluto, però, arrivare ad una eccessiva specificazione del provvedimento, una specificazione che comporterà difficoltà di interpretazione al momento dell'impatto con la realtà artigianale. Per questo motivo, ripeto, è mio auspicio che il Senato, in seconda lettura, voglia provvedere, dopo una pausa di riflessione, che purtroppo noi non possiamo più avere in virtù dell'andamento assunto dai nostri lavori della Commissione, al varo di un prodotto migliore in relazione agli obiettivi che s'intendono raggiungere.

La qualificazione professionale, a mio avviso, stabilisce una differenziazione intollerabile tra i cittadini, che può comportare anche possibili vizi di costituzionalità.

OLIVI. Ricordo che siamo partiti da un provvedimento di 39 articoli per arrivare ad un testo che contiene soltanto 13 articoli!

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Quanto dice è vero; ma sta di fatto che una legge più agile e semplice avrebbe avuto un significato ancor più importante e non avrebbe creato quelle indubbe tensioni verificatesi all'interno del mondo dell'artigianato, che hanno prodotto le prese di posizione alle quali abbiamo assistito. I colleghi ricorderanno che le valutazioni del mondo dell'artigianato, anche se diversificate, sono tutte convergenti nella difesa di quella libertà di iniziativa e di impresa che con questo tipo di legge-quadro si è voluto « castigare ».

Questa mia convinzione è confortata anche da quanto ho ascoltato nelle audizioni che si sono fatte in questa Commissione e proprio il fatto che questo provvedimento non è ancora definitivamente approvato può rappresentare un elemento di riflessione sì che (e siamo ancora

in tempo) possiamo arrivare ad una migliore ridefinizione di alcuni punti nodali del testo che sono stati forse troppo frettolosamente approvati anche in presenza di un certo tipo di schieramento che si è fatalmente venuto a creare in seno a questa Commissione.

Alla luce delle considerazioni testè svolte, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, preannuncio il voto contrario sul provvedimento in quanto in esso permangono troppi dubbi di interpretazione e troppi elementi che vengono a snaturare l'essenza stessa del mondo dell'artigianato.

BRINI. Con il voto della Camera siamo ad un punto importante della riforma dell'artigianato, che verrà definitivamente varata con il voto del Senato, che auspichiamo possa registrare quella ampia piezza di consensi realizzata in questo ramo del Parlamento. Si conclude, quindi, la prima fase di un cammino lungo, difficile, irto di ostacoli come tutti abbiamo potuto verificare; ma proprio per questo noi apprezziamo il risultato positivo conseguito dall'impegno del Parlamento dispiegatosi lungo tutto l'arco di ben tre legislature, lungo un processo di approfondimento contrassegnato da un forte rapporto democratico, dialettico, teso a ricercare unitariamente tra i gruppi parlamentari, le forze sociali e le amministrazioni le soluzioni ai problemi di organizzazione, promozione ed autogoverno delle attività delle imprese artigiane nella nuova fase costituita dalla creazione delle regioni, titolari, in base all'articolo 117 della Costituzione, della potestà in questa materia.

I cardini della legge di principi per la riforma dell'artigianato che stiamo approvando sono due: una normativa di riferimento che consentirà alle regioni l'emanazione di leggi regionali attraverso cui esercitare la propria potestà in materia e delle norme che costituiscono, a mio modo di vedere, un'interessante base su cui poggiare politiche regionali e nazionali per lo sviluppo delle forze produttive in questo settore che, con 1.300.000 impre-

se e oltre 3 milioni di addetti, costituisce elemento essenziale della nostra economia, suscettibile di consolidamento ed espansione, offrendo positive prospettive all'occupazione.

Sono questi i due problemi fondamentali affrontati con la legge che stiamo predisponendo: mettere le regioni in condizione di assumere concretamente responsabilità di decisione sull'artigianato in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed accogliere e favorire la spinta positiva che viene dal mondo dell'artigianato per uno sviluppo delle forze produttive. Per quanto arduo sia il compito, le risposte fornite da questo provvedimento sono positive, assicurano ampiamente la possibilità del dispiegarsi di prerogative costituzionali e potenziali economiche. Ecco perché riteniamo che la legge di principi per l'artigianato costituisca un punto di svolta, e di qui il voto favorevole del gruppo comunista.

Nell'ambito di questo positivo impianto generale della legge vi sono, tuttavia, elementi di incertezza che ne indeboliscono in qualche misura l'efficacia; sarà però l'impegno più ampio delle categorie, l'impegno delle regioni, l'impegno dei sindacati dei lavoratori a far sì che l'attuazione della legge avvenga su una linea di massima coerenza con l'impianto generale al quale mi sono riferito e con il suo arricchimento, quindi consentendo anche il superamento di eventuali difficoltà.

Molte sono le novità introdotte rispetto alla vecchia legge n. 860 del 1956, le cui esperienze sono state tenute ben presenti nella formulazione delle nuove norme, che sono adeguate allo sviluppo della democrazia, dei rapporti di produzione e più in generale della società italiana.

La dimensione aziendale, come è noto, potrà variare tra i 22 addetti per le aziende che non lavorano in serie e i 36 per le aziende che operano nel settore delle lavorazioni artistiche, esclusi gli apprendisti. Su questo punto si sono determinati contrasti per le differenti valutazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la preoccupazione che si possa così incoraggiare l'estensione del lavoro non

regolare, che pure è presente e va combattuto e superato con adeguate misure che facciano crescere l'impresa artigiana, che però, secondo la nostra opinione, non va ricacciata ancora più indietro nella zona scura del « sommerso » — e una conferma di questa posizione politica la cui importanza credo non sfugga a nessuno può trovarsi nello stesso documento pubblicato da *l'Unità* di oggi sotto il titolo « Materiale per un nuovo indirizzo di politica economica ». Dall'altro versante, quello delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, è venuta analoga resistenza temendo un trasferimento di imprese industriali minori nell'area dell'artigianato e la conseguente concorrenza in virtù del sostegno pubblico certamente a tali imprese. Si è temuta anche una fuga di imprese associate dalle organizzazioni degli industriali verso quelle degli artigiani. Per quanto possano essere fondate queste preoccupazioni, noi non abbiamo condiviso le conseguenze che ne sono state trattate perché riteniamo necessario potenziare e sviluppare questo settore nell'interesse generale dell'economia del paese e — dato che noi non trascuriamo — dell'occupazione. Credo, d'altro canto, che per quanto concerne la vita associativa e sindacale questa si sostanzi di scelte che liberamente i soggetti compiono, ampiamente garantiti in questo dalla Costituzione e dalla legge, compresa quella che stiamo per varare.

La questione relativa, poi, al livello professionale va considerata, come abbiamo detto nel corso della discussione, come fatto dinamico e quindi in permanente evolversi e non come requisito o peggior titolo acquisito una volta per tutte. Muovendo da questa elementare considerazione e tenendo rigorosamente fermo il principio costituzionale della libertà di scelta e di intrapresa, desidero ricordare che l'articolo 41 della Costituzione sancisce che l'iniziativa economica privata è libera. Noi ci siamo opposti a qualsiasi formulazione che potesse ripresentare surrettiziamente l'istituto della patente di mestiere, incostituzionale, eppure da qualche parte proposto, anche se dobbiamo dire con soddisfazione che non ha trova-

to in Parlamento alcun sostenitore. In questo ambito l'articolo 8 sancisce con chiarezza che « le regioni predispongono nell'ambito dei programmi per la formazione professionale iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti ». In presenza di una norma così chiara, pertanto, che non si limita ad indicare la necessità di una professionalità del mercato, ma ne fa un elemento di attività programmata delle regioni, il richiamo operato all'articolo 2 circa questo necessario requisito può apparire ripetitivo, ridondante, così come altri sono gli elementi che si ripetono nel provvedimento, anche di enunciati della Costituzione, quale quello relativo alla potestà primaria delle province e delle regioni a statuto speciale. Pur in presenza di questi elementi che si ripercuotono sulla snellezza del provvedimento, possiamo però dire che essi testimoniano la volontà del legislatore di evidenziare le problematiche in questione ed indicare la necessità di un forte impegno di carattere autonomistico e formativo.

Credo che debba ancora essere spesa qualche parola per sottolineare il valore innovativo, democratico, delle norme che concernono l'autogoverno della categoria, la costituzione delle commissioni provinciali, di quelle regionali e del consiglio nazionale dell'artigianato. Sono questi organi di autogoverno che avranno anche importanti funzioni nell'attività di programmazione che viene esercitata in maniera sovrana dalle regioni; va richiamata altresì l'importanza dell'adozione del sistema della proporzionale nell'elezione di questi organi. Questa scelta del Parlamento, in un'epoca in cui dietro il polverone delle grandi riforme appare mal celato il proposito di seppellire la proporzionale, va ben al di là di questo provvedimento.

Abbiamo fatto cenno a taluni punti deboli di questa proposta di legge che potevano certamente essere evitati; ci siamo opposti invano ad essi in quanto ci siamo trovati di fronte un Governo e una maggioranza restii a procedere con speditezza e sicurezza verso il nuovo, rappre-

sentato, peraltro, dall'attuazione della Costituzione. Anzi maggioranza e Governo sono stati ad un passo dall'approvare norme che stabilivano via, numero e codice di avviamento postale per le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato collocate, anche se transitoriamente, presso le camere di commercio. Se ne poteva fare a meno, riteniamo, liberi maggioranza e Governo di pagare questo tributo non dovuto ad impianti della pubblica amministrazione che resistono ad ogni ipotesi seppure minima di svecchiamento e di razionalizzazione. Sarebbero state le stesse regioni, come certamente lo saranno (lo ha riconosciuto il collega Aliverti nel suo intervento) a decidere sulla base di valutazioni di razionalità e di economicità. Riteniamo che sia lesivo delle prerogative delle regioni aver introdotto questa norma con il voto contrario solo dei comunisti. Debbo però dire che il complesso del provvedimento è caratterizzato dagli elementi positivi e di riforma che lo hanno richiamato. Voteremo pertanto a favore del provvedimento per la cui elaborazione abbiamo dato il contributo derivante dalla nostra esperienza maturata in un rapporto lungo e stretto tra il partito comunista e l'artigianato italiano.

In conclusione desidero ringraziare non solo formalmente, il relatore, onorevole Laforgia, per la improba fatica alla quale ha atteso. Se egli fosse stato più coraggioso forse avremmo avuto una legge migliore, così come sarebbe stato migliore se i compagni socialisti avessero tenuto più in conto i problemi in esame — così come noi abbiamo fatto —; per ragioni di appartenenza alla maggioranza di Governo essi non hanno certo esercitato quella funzione di stimolo, di confronto innovatore che la loro collocazione nella sinistra italiana invece richiede.

L'impegno dell'artigianato italiano e delle forze democratiche nel paese conseguono con questo provvedimento un obiettivo importante. Noi abbiamo fatto quanto era nelle nostre forze per raggiungere questo risultato dal quale siamo certi si potrà con più forza e speditezza prose-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

guire nella lotta per lo sviluppo delle forze produttive e democratiche.

CITARISTI. Prima di fare una dichiarazione di voto come esponente del gruppo di maggioranza relativa, vorrei esprimere qualche considerazione come presidente del Comitato ristretto che ha elaborato il testo unificato che ci accingiamo ad approvare. Ringrazio innanzitutto sinceramente tutte le forze politiche che hanno collaborato alla stesura del provvedimento, in modo particolare il relatore per la pazienza e la tenacia con cui egli ha portato avanti il suo lavoro, e i vari componenti del Comitato ristretto per lo sforzo che hanno fatto di unificare in un unico testo cinque proposte e un disegno di legge che riflettevano posizioni diverse ed interessi legittimi, ma contrastanti, delle varie associazioni in cui sono raggruppati gli imprenditori artigiani.

Desidero preliminarmente osservare che questa non è una legge-quadro di nessuna associazione, ma è il risultato di uno sforzo comune appunto per operare la sintesi dei vari provvedimenti che erano al nostro esame, sintesi che si è effettuata con difficoltà superate soltanto per la flessibilità e la comprensione manifestatasi da parte di tutti, compresa l'opposizione, ne do atto volentieri, come do anche atto al collega Olivi, che ha partecipato costantemente ai lavori del Comitato ristretto, del contributo da lui portato. Nessuno può e deve cantare vittoria, comprensivi come siamo stati anche delle istanze che non hanno trovato accoglimento nel lavoro di sintesi che abbiamo cercato di operare. Vi erano infatti opinioni diverse non solo fra i gruppi, ma anche all'interno delle stesse parti politiche ed io credo che la maggioranza si sia sempre dimostrata comprensiva delle diverse opinioni manifestate dai gruppi dell'opposizione, e abbia recepito quelle istanze e quelle osservazioni che rientravano nel quadro complessivo di una legge-quadro per la quale tutti eravamo impegnati; si è cercato di conciliare le varie posizioni tenendo presenti non tanto le

varie richieste delle associazioni, quanto la valorizzazione di una categoria che penso meriti il nostro apprezzamento per lo spirito di iniziativa e di intraprendenza che ha sempre dimostrato e che tuttora dimostra per il potenziamento della nostra economia e per il rafforzamento dell'occupazione nel nostro paese. Non dirò che il provvedimento sia perfetto e non perfezionabile: al contrario, è perfezionabilissimo. Del resto, non avrebbe potuto essere un provvedimento perfetto, stante la varietà delle posizioni iniziali, la disparità di vedute, la differenza di concezioni politiche che fatalmente e necessariamente si riflettono in ogni legge, causa anche gli interessi legittimi di cui ogni associazione si è fatta interprete, interessi che hanno trovato, in Commissione, sostenitori e portavoce.

Ma, pur in mezzo a difficoltà non indifferenti, e nello sforzo di conciliare la varietà delle posizioni, ritengo che il provvedimento che stiamo per approvare contribuisca, senza dubbio, alla valorizzazione dell'artigianato e dell'azienda artigiana.

Contribuisce alla valorizzazione della persona artigiana il fatto di aver anteposto la sua definizione a quella dell'azienda artigiana: un fatto non formale, un fatto che indica l'attenzione che la Commissione ha voluto riservare alla persona umana, alla sua capacità creativa, al suo lavoro manuale, al suo spirito d'iniziativa, al suo gusto del rischio che caratterizza sempre ogni attività imprenditoriale.

Altrettanto valorizzatore della persona umana è il concetto della qualificazione professionale, concetto introdotto dopo un approfondito dibattito nel quale le parti politiche, esprimendo le proprie opinioni e superando le inevitabili divergenze, sono giunte ad una formulazione che ha fugato timori di esami e di patente, più o meno mascherati, e che ha riaffermato, nello stesso tempo, il principio della qualificazione professionale quale elemento base per realizzare la valorizzazione della persona artigiana. E ha ragione il collega Brini quando, a proposito della qualificazione, afferma che essa debba essere

permanente, cioè, non un fatto occasionale al momento della iscrizione all'albo provinciale.

Sia chiaro, altresì, che la qualificazione non vuole avere il significato di una patente di mestiere, né vuole introdurre discriminazioni di sorta: il suo scopo è quello di elevare professionalmente la categoria degli artigiani, quello di farle assumere, nel contesto sociale ed economico del nostro paese, un ruolo sempre più elevato.

Sono grato a quanti hanno condotto lealmente la loro battaglia nel tentativo di rendere libero da qualsiasi vincolo l'esercizio dell'attività artigianale; ad essi sono grato perché ci hanno indotto a trovare una formulazione dell'articolo 2 meno rigida e meno equivoca di quella approvata, in linea di massima, in seno al Comitato ristretto: ciò, tra l'altro, ha dimostrato che le lunghe discussioni che avvengono in Commissione o in aula non sempre sono pura perdita di tempo, ma, al contrario, servono, spesso, ad essere più attenti alle esigenze delle categorie per le quali siamo chiamati a legiferare. Come sottovalutare, inoltre, l'apporto che hanno dato le altre Commissioni nell'esprimere un parere che ci ha indotto, spesso, a modificare determinati articoli per renderli più aderenti allo spirito del dettato costituzionale e più rispettosi delle prerogative e dei compiti attribuiti alle regioni?

L'istituzione del titolo di maestro artigiano non solo valorizza la persona umana, ma premia giustamente chi, a determinate condizioni, si accolla l'onere di addestrare quegli apprendisti per i quali Parlamento e Governo dovranno avere maggiore attenzione.

Allo stesso tempo, si è stati attenti anche alla valorizzazione dell'azienda artigianale, con un adeguamento razionale dei limiti dimensionali dell'impresa, attenti a soddisfare le giuste esigenze della categoria, ma senza ledere gli altrettanto giusti diritti di altre categorie che svolgono attività similari a quelle degli artigiani.

Avremmo preferito escludere i familiari dal numero degli addetti alla impresa artigianale, ma ognuno di noi ha dovuto rinunciare, seppur a malincuore, a qualche proposta che gli era cara pur di trovare quel consenso che ci consentisse di portare a compimento l'iter di un provvedimento importante quale è quello che stiamo per votare.

La valorizzazione dell'azienda è stata attuata anche con la istituzione della bottega-scuola che noi consideriamo il luogo più adatto per quell'addestramento professionale e per quella qualificazione professionale che sono alla base di un serio apprendistato.

Una giusta considerazione hanno avuto anche gli organismi e le associazioni che a vario titolo si occupano dei problemi sociali, economici e morali della categoria, nonché della tutela dei loro giusti diritti. L'introduzione del sistema proporzionale nelle elezioni garantisce la presenza di tutte le associazioni e permette loro di dare il proprio contributo all'organo di autogoverno, di tutela e di promozione dell'attività artigianale. Nell'ultima formulazione, si è prestata attenzione anche ai compiti che la Costituzione attribuisce alle regioni in materia di artigianato. Qualcuno ha auspicato che una legge quadro potesse essere anche una legge di puri principi, con maggiori facoltà alle regioni di legiferare secondo le esigenze della propria popolazione e del proprio territorio.

Non nego che in qualche punto il provvedimento sia alquanto ridondante ed entri in particolari imposizioni che potevano essere lasciate alla libera determinazione delle singole regioni, ma si è dovuta tener presente la tutela dell'artigiano, libero di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale; egli, dunque, risulterà più garantito da una legge nazionale, da una legge, cioè, attenta agli interessi generali, che da leggi regionali più rispondenti alle esigenze peculiari della popolazione amministrativa. Penso, però, che anche gli articoli che dettano norme parti-

colareggiate per determinate funzioni che dovranno essere svolte in sede periferica non ledano i diritti e le competenze costituzionali ed istituzionali delle regioni.

Non intendo dilungarmi oltre, perché già troppo lungo è stato l'iter di questo provvedimento, ma desidero ripetere che per quanto non perfetto è il migliore ed il più compatibile con le varie posizioni che si sono confrontate e scontrate in questa sede. Lo dimostra la vastissima maggioranza che, stando alle dichiarazioni di voto espresse, si è manifestata a favore del provvedimento, pur al di là ed al di sopra delle posizioni che ogni forza politica ha assunto e che conserva nei confronti dell'attuale Governo, segno anche questo della validità del provvedimento che mi auguro possa essere approvato quanto prima anche dall'altro ramo del Parlamento.

ROBALDO. Dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore del testo sul quale, dopo uno sforzo durato vario tempo, di cui do atto al relatore e a tutti i componenti la Commissione, in particolare il Comitato ristretto, si è raggiunta una ampia convergenza, risultato di un equilibrio tra quelle che pur erano posizioni diversificate all'interno delle forze politiche e delle stesse associazioni.

Poiché si tratta di una legge-quadro, l'impegno che dobbiamo assumere nei confronti degli artigiani è di riempire questo quadro per quanto è di nostra competenza. Abbiamo trovato un equilibrio nei rapporti fra Stato e regioni e non abbiamo assolutamente sminuito quanto è stato attribuito alle regioni con legge costituzionale. Per quanto riguarda le camere di commercio, problema sollevato nella seduta di ieri, ribadisco che non si vuole assolutamente ledere il principio contenuto nel decreto n. 616 del 1977 e l'attributo costituzionale dell'istituto regionale in materia. Abbiamo dibattuto a lungo questo problema con impegno e sensibilità pervenendo ad una soluzione. Gli artigiani prenderanno senz'altro atto dello sforzo compiuto dal Parlamento, ma do-

vremo continuare il nostro impegno provvedendo a riempire questo quadro possibilmente con la riforma dell'Artigiancassa, sollecitando la riforma dell'apprendistato nelle sedi competenti e portando le assunzioni nominative ad una maggiore ampiezza per dare anche più possibilità di flusso all'interno di queste piccole iniziative artigianali. Mi auguro che su questi cambiamenti, come le forze politiche qui presenti hanno dichiarato in precedenza, vi sia rapidamente un impegno conclusivo con la stessa volontà con cui abbiamo raggiunto questo risultato.

PRESIDENTE. Mi associo alla soddisfazione che tutti i gruppi hanno espresso per il varo di questo provvedimento e ringrazio i colleghi per la collaborazione che hanno dato nei momenti di più intenso travaglio.

CITARISTI. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi nel rivolgere un ringraziamento al presidente per l'intelligenza e la pazienza con cui ha seguito i lavori e condotto a termine questa nostra « impresa », ringraziamento che estendo anche al sottosegretario Rebecchini.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno e delle proposte di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1549 e proposte di legge Pavone ed altri n. 456; Laforgia ed altri n. 783; Brini ed altri n. 1246; Corti ed altri n. 1673; Labriola ed altri n. 1676, *in un testo unificato e con il titolo: « Legge-quadro per l'artigianato »* (1549-456-783-1246-1673-1676).

Presenti e votanti . . . 33

Maggioranza 17

Voti favorevoli . . . 31

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Balestracci, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli,

Cappelloni, Ceni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Graduada, Grassucci, Laforgia, Manca, Marraffini, Martinat, Matarrese, Napoli, Olivi, Postal, Proietti, Pugno, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo, Spini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 16,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO